



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 72/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **24 giugno 2025**, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto, in data **19/02/2025**, al n. **20984** del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dal **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'**Avv. Leonardo Bava** del Foro di Genova, (c.f. **BVALRD96M23D969T**) PEC leonardo.bava@ordineavvgenova.it, e dall'**Avv. Sara Turzo** (c.f. **TRZSRA92E49E435K**) PEC saraturzo@pec.it, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Ortona (CH), Via Caldora 2.

CONTRO

- **I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n. 21,

- **I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)**, in persona del Dirigente/Direttore *pro tempore*, sede di Chieti, rappresentati e difesi dall'**Avv.**

Emanuela Capannolo (c.f. **CPNMNL67E42A345R**), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto.

Visto il Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto

2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;

esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, il ricorrente sig. **OMISSIS**, Luogotenente della Guardia di Finanza, ha riferito di essere attualmente in congedo e di essere stato dichiarato soggetto equiparato a Vittima del Dovere. A questo riguardo, il Ministero dell'Interno, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, ha proceduto al riconoscimento di tale status e all'erogazione dei relativi benefici.

A seguito di tale riconoscimento, il Sig. **OMISSIS**, quale soggetto Equiparato a Vittima del Dovere, una volta intervenuta la disposizione dell'art. 1, comma 211, della l. n. 232/16, entrato in vigore il 01.01.2017, che ha esteso alle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 il beneficio fiscale preesistente per le vittime del terrorismo, ha chiesto all'INPS di esentare la sua Pensione Cat. **OMISSIS** n. **OMISSIS** dalle ritenute IRPEF.

In data 10.02.2025, l'INPS ha rigettato l'istanza di ricostituzione della pensione, specificando che: "*L' esenzione fiscale va applicata solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all' evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di equiparato a vittima del dovere (msg. Inps. N. 3274 del 10.08.2017)*".

Il ricorrente, pertanto, dopo aver argomentato sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia, ha chiesto a questo giudice, principalmente, di dichiarare che la propria pensione Cat. **OMISSIS** n. **OMISSIS** sia esente Irpef, ai sensi dell'art. 2, comma 211, legge 232/16; conseguentemente, di condannare

l'INPS a porre fine alla ritenuta fiscale alla fonte su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'Irpef e relative addizionali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari;

2. con successivo decreto, datato 24 febbraio 2025, comunicato alle parti, questo Giudice ha disposto la trattazione del giudizio all'udienza del 24 giugno 2025, ore di rito;

3. con memoria difensiva del 13 giugno 2025, si è costituito in giudizio l'Istituto di Previdenza Sociale -INPS - che ha impugnato e contestato quanto eccepito e dedotto dal ricorrente, rinviando alla relazione amministrativa che ha allegato alla memoria di costituzione e risposta. Nella stessa relazione, l'Istituto, nel recepire il nuovo disposto normativo, ha ritenuto di aver elaborato i messaggi Hermes n. 368/2017; n. 1412/2017; n. 3274/2017; n. 2935/2020, intesi ad illustrare la corretta applicazione dei benefici in parola in favore delle vittime del dovere ed equiparati ed ai loro superstiti. Per motivare il mancato accoglimento dell'istanza, ha riferito che l'interessato, il 02/09/2024, ha presentato domanda di ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere, in quanto riconosciuto equiparato a vittima del dovere ai sensi e per gli effetti della legge 266/2005. Tuttavia, l'Istituto ha interpretato la normativa ritenendo che nel caso degli equiparati a vittima del dovere nel Messaggio Hermes n. 2935/2020 è possibile leggere testualmente *“Per quanto concerne invece le prestazioni pensionistiche liquidate a favore della categoria degli equiparati di cui all'articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, detta esenzione fiscale spetta ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di equiparato.”* Dal confronto tra il verbale che ha dato luogo alla pensione di privilegio e quello che ha disposto il riconoscimento di equiparato a vittima del dovere si riscontra che la condizione su

menzionata non risulterebbe soddisfatta. Infatti, la patologia per la quale sarebbe stata liquidata la pensione di privilegio è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. **OMISSIS** del **OMISSIS**/1999, mentre gli eventi che hanno dato luogo al riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere sono occorsi solamente a partire dal 2012. Da ciò si evincerebbe non esserci identità tra l'evento che ha dato origine alla patologia per cui è stata liquidata la pensione privilegiata e quello per il quale è stato riconosciuto lo status di equiparato vittima del dovere.

L'Istituto resistente ha concluso chiedendo a questo giudice di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;

4. con nota di deposito del 17 giugno 2025, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha depositato alcuni provvedimenti giurisdizionali del giudice contabile e del giudice ordinario rilevanti nel caso di specie ai fini dell'accoglimento del proprio ricorso;

5. nell'udienza del 24 giugno 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente, a mezzo dell'Avv. Turzo su delega dell'Avv. Bava, che ha eccepito l'irritualità della memoria di costituzione dell'Inps ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso con la condanna alle spese di giudizio; l'Avv. Capannolo, per l'INPS, che si è riportata alle conclusioni contenute nella memoria depositata, chiedendo un rinvio per attendere le indicazioni dell'Istituto in materia e, in subordine, il rigetto dello stesso;

6. la causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'applicabilità al trattamento di pensione diretta percepito dal ricorrente sig. **OMISSIS** del beneficio fiscale dell'esenzione dell'IRPEF, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma. 211, della l. n. 232/2016.

2. Deve preliminarmente riconoscersi nella fattispecie, conformemente alle considerazioni del ricorrente, la giurisdizione di questo Giudice.

2.1. La giurisprudenza della Corte di cassazione è granitica ed ha chiarito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, *“tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleggi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato”* (ex multis, Cass., Sez. un., n. 28020/2022; n. 7755/2017, n. 11849/2016), e che costituisca *“principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r. d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla conseguenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei*

provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755)” (in questi termini, da ultimo, Cass., Sez. un., n. 15848/2024).

2.2. La giurisprudenza di legittimità ha, nello stesso modo, affermato che “*le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituito, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, [...] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario”* (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell'importo erogato al ricorrente dall'INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019, *ivi* richiamata).

3. In primo luogo, si rileva che non sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione dell'odierno giudizio, come richiesto dall'Istituto in udienza.

Difatti, la *res litigiosa* appare matura per la decisione ed interamente definita sotto il profilo giuridico, atteso che, allo stato, non risulta in elaborazione un'attività interpretativa dell'Istituto volta ad indirizzare lo stesso Istituto nella fattispecie

oggetto	del	presente
		giudizio.
	4. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere integralmente accolto.	
	Il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'esenzione fiscale prevista	
	dall'art. 1, comma 211, L. n. 232/2016, sostenendo che tale beneficio dovrebbe	
	estendersi anche alla propria pensione in quanto titolare dello status di equiparato.	
	La difesa dell'Amministrazione ha ribadito l'insussistenza in capo al ricorrente dei	
	requisiti e dei presupposti di legge per l'estensione del beneficio, rifacendosi alla	
	natura eccezionale dei casi di esenzione fiscale ed alla riferibilità della medesima ai	
	soli trattamenti pensionistici correlati all'evento che ha dato luogo al	
	riconoscimento dello <i>status</i> di vittima del dovere o equiparato.	
	4. L'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che: " <i>A</i>	
	<i>decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti</i>	
	<i>alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla</i>	
	<i>legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005,</i>	
	<i>n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre</i>	
	<i>1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di</i>	
	<i>esenzione dall'imposta sui redditi"</i> .	
	La norma estende l'esenzione dall'IRPEF ai trattamenti pensionistici spettanti alle	
	vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza specificare limitazioni sulla	
	tipologia di pensione, dalla data di entrata in vigore il 01.01.2017.	
	5. La giurisprudenza recente della Corte di cassazione ha affrontato direttamente	
	la questione, confermando che l'esenzione IRPEF si applica a tutti i trattamenti	
	pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti,	
	indipendentemente dalla correlazione tra la pensione e l'evento che ha determinato	
	il riconoscimento dello status di vittima del dovere.	
	- pag. 7 di 10 -	

In particolare, la Cassazione Civile, Sez. V, con la ordinanza n. 7958 del 25.03.2025, relativa al ricorso di una madre di un militare di leva deceduto in servizio che aveva proposto istanza di rimborso dell'Irpef trattenuta sulla pensione di reversibilità del marito ad essa corrisposta, per gli anni 2017-2020, esponendo di essere congiunta superstite di vittima del dovere ha affermato che: "*L'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici [...] a tutti i 'trattamenti pensionistici', senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere*".

Analogamente, la Cassazione Civile, Sez. V, con la ordinanza n. 7694 del 23.03.2025, relativamente ad un soggetto però direttamente equiparato alle vittime del dovere, ha ribadito che: "*Il beneficio dell'esenzione dall'Irpef valga per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato, [...] a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo a tale riconoscimento; in definitiva hanno ritenuto che si tratti di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva*".

Anche la Cassazione Civile, Sez. V, con la sentenza n. 15056 del 29.05.2024, relativa a soggetto riconosciuto soggetto "*equiparato a vittima del dovere*", ha confermato tale interpretazione, sottolineando che: "*La lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, [...] a tutti i 'trattamenti pensionistici', senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere*".

6. Pertanto, non vi è dubbio, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza sopra citata, che l'esenzione IRPEF, prevista dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza limitazioni alla sola pensione privilegiata direttamente connessa all'evento che ha determinato il

riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, come sostenuto, invece, dall'Amministrazione resistente.

Non si rinviene alcuna ragione per discostarsi da tale indirizzo, in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione – alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – sono da considerarsi “*funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati*”, poiché tali norme “*non prevedono alcun trattamento pensionistico, ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio, nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.*” (Cass. civ., Sez. trib., 4873/2015, 15023/2024, 15115/2024).

Analogamente, deve escludersi che una limitazione oggettiva all'applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle norme che disciplinano i benefici fiscali estesi, ovvero l'art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

La giurisprudenza contabile è peraltro orientata in senso conforme sull'interpretazione letterale dell'articolo 1, comma 211, della Legge n. 232/2016, ritenendo che il legislatore abbia inteso estendere i benefici fiscali, inclusa l'esenzione IRPEF, a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dai soggetti in possesso dello status di vittima del dovere o equiparato o loro familiare superstite, senza limitazioni legate alla causa della pensione stessa (*Sezione Prima Giurisdizionale Centrale D'appello n. 39/2025; Sezione Giurisdizionale per la Toscana n. 17/2025; Sezione Giurisdizionale per la Toscana n. 18/2025; Sezione Giurisdizionale per la Toscana n. 30/2025; Sezione Giurisdizionale per la Liguria n. 24/2025; Sezione Giurisdizionale per la Campania n. 151/2025*).

Per tutto quanto esposto, va, conseguentemente, accertato il diritto del ricorrente,
quale soggetto equiparato a vittima del dovere, all'esenzione IRPEF, ai sensi
dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento.
7. Riguardo la regolazione delle spese di lite, la novità della questione, chiarita solo
di recente dalla Suprema Corte, ne giustifica la compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in
composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria
eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:

- accerta il diritto del ricorrente all'esonazione Irpef, ai sensi dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento Cat. **OMISSIS** n. **OMISSIS** e condanna l'INPS a porre fine alla relativa trattenuta;

Spese compensate

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2025.

Depositata in segreteria il 30/06/2025.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)